

Causa C-824/18**Rettifica della domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

16 gennaio 2018

Giudice del rinvio:

Naczelny Sąd Administracyjny

(Corte suprema amministrativa, Polonia)

Data della decisione di rinvio:

21 novembre 2018

Ricorrenti:

AB e a.

Resistente:

Krajowa Rada Sądownictwa

(Consiglio nazionale della magistratura, Polonia; in prosieguo: la « KRS »)

Causa C-824/18

Varsavia, 15 febbraio 2019

Egregi Signori,

a seguito della lettera del 14 gennaio 2019, in cui avete evidenziato la necessità di dissipare taluni dubbi, indicati in detta lettera, concernenti la seconda questione nella causa C-824/18, precisiamo quanto segue.

I. Quanto alla proposta di sostituzione dei termini figuranti nella seconda questione con i termini da Voi evidenziati in caratteri rossi, ossia i termini « *istnieje* », « *przy czym* » e « *a jednocześnie* »: tale proposta deve essere ritenuta giustificata; ciò a maggior ragione tenuto conto del fatto che i termini summenzionati sono sinonimi dei termini sostituiti, per cui essi non modificano in alcun modo la sostanza della questione né l'intento del giudice del rinvio.

II. Quanto invece alla questione della negazione figurante nella seconda questione, alle incertezze di traduzione che si delineano in tale contesto e alla proposta di risolvere tali incertezze mediante una riformulazione della seconda questione, in fine, che dovrebbe consistere nell'inserimento dell'espressione « *przy założeniu* » (« supponendo che »), che dovrebbe precedere la parte della frase che iniziava come segue « (...), *a sytuacja, gdy skład organu Państwa Członkowskiego mającego stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (...)* » [« (...) una situazione in cui l'organismo dello Stato membro chiamato a vigilare sull'indipendenza dei tribunali e dei giudici (...) »], e nella soppressione del termine « *nie* » (« non »), che figurava nell'ultima parte della seconda questione, precisiamo quanto segue.

A nostro avviso, l'utilizzo della negazione nella parte di frase interessata non dovrebbe far insorgere dubbi e ciò a maggior ragione tenuto conto del fatto che non si tratta affatto di una frase affermativa ma di una frase interrogativa per cui tale contesto preciso, in cui si inserisce l'utilizzo della negazione, era ed è il più pertinente per il contenuto della questione*.

La seconda questione, nel suo insieme e rispetto alle questioni specifiche poste nel suo ambito, verte dunque segnatamente sul punto seguente :

« Se l'articolo 2 in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 3, terzo periodo, e 6, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con gli articoli 15, paragrafo 1, e 20, in combinato disposto con gli articoli 21, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio e l'articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che

(...)

una situazione in cui l'organismo dello Stato membro chiamato a vigilare sull'indipendenza dei tribunali e dei giudici (Consiglio nazionale della magistratura), dinanzi al quale si svolge la procedura concernente l'esercizio dell'ufficio di giudice della Corte suprema, sia composto in modo tale che i rappresentanti del potere giudiziario al suo interno sono scelti dal potere legislativo, mina il principio di equilibrio istituzionale ? »

I dubbi che insorgono in questo contesto sono stati esposti ai punti da 24 a 28 della motivazione dell'ordinanza di rinvio. Al punto 26, è giustamente stato espresso un dubbio sulla questione se la soluzione adottata nel diritto nazionale in merito a tale problematica « possa turbare [nel contesto delle conseguenze derivanti dall'articolo 6 TUE] l'equilibrio istituzionale ».

* Ndt: tale utilizzo della negazione in una frase interrogativa richiede in realtà una risposta affermativa. Per esigenze di chiarezza, la negazione è stata eliminata nella seconda questione pregiudiziale.

Così , poiché la frase cui si riferiscono le incertezze di traduzione (esposte nella lettera soprammenzionata) non è una frase affermativa , ma una frase in cui è stato formulato un interrogativo in merito a dubbi relativi al rischio di pregiudizio al principio dell'equilibrio istituzionale, essa non può essere completata nella maniera da Voi proposta, mediante l'espressione « *przy założeniu* » (« supponendo che »). Infatti, nella seconda questione tali supposizioni (suggerite) non sono state formulate; al contrario, nel contesto delle soluzioni giuridiche presentate e dei dubbi che le accompagnano, è stata formulata una questione vertente, tra l'altro, sulla questione se

« Se (...) non pregiudichi il principio dell'equilibrio istituzionale una situazione in cui l'organismo dello Stato membro chiamato a vigilare sull'indipendenza dei tribunali e dei giudici (Consiglio nazionale della magistratura), dinanzi al quale si svolge la procedura concernente l'esercizio dell'ufficio di giudice della Corte suprema, sia composto in modo tale che i rappresentanti del potere giudiziario al suo interno sono scelti dal potere legislativo ».

III. Auspichiamo che le nostre spiegazioni siano chiare, intelleggibili e sufficienti.

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE